Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 novembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Valcalepio » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Valcalepio » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Valcalepio » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1976, n. 42;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Valcalepio » rosso e bianco ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine con-

trollata « Valcalepio », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con la osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Valcalepio ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Valcalepio » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Valcalepio » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per i prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine e elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1976
Registro n. 16 *Agricoltura, foglio n.* 151

Disciplinare per la denominazione di origine controllata «Valcalepio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valcalepio» è riservata ai vini «rosso» e «bianco» che rispondono alle condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Valcalepio» rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Merlot dal 55 al 75 %;

Cabernet Sauvignon dal 25 al 45 %.

Il vino «Valcalepio» bianco deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Pinot bianco dal 55 al 75 %;

Pinot grigio dal 25 al 45 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Valcalepio» rosso e bianco devono essere prodotte nell'interno della zona così delimitata:

partendo dalla foce del torrente Rino sul lago d'Iseo in comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino ad incontrare la mulattiera per i Vasti, che segue in direzione ovest sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340, 504, 501. Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta sino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Sarnico ed il comune di Predore. Prosegue su detto sentiero sino alla valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino ad incontrare il sentiero per la Forcella in vicinanza del villaggio Holiday. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per la Forcella sino a quota 398; indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i comuni di Sarnico e Viadanica, raggiunge quota 360. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord sino alla valle Maggiore a quota 333. Piega quindi in direzione sud-est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti-Riva-Case Rasetti e prosegue quindi fino ad incontrare il torrente Guerna in prossimità di quota 308, risale poi il corso del torrente Guerna e passando dalle località Ambrogi Forno e Dumengoni raggiunge la località Segrone Basso. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero in direzione ovest sino ad incontrare a quota 500 il tornante della strada per i colli di S. Fermo, strada che segue in direzione sud-ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle Fienile Biboli. Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Marscherpinga, sino al Col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso e Berzo S. Fermo.

Segue detto confine sino a Campo Alti; indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso ed Entrativo, sino ad incontrare in prossimità di quota 578 la mulattiera per la sorgente Cicogna. Segue per breve tratto la suddetta mulattiera in direzione sud, indi prosegue per il sentiero che porta a località la Palazzina.

A questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero che porta a cascina Betali e quindi la carrareccia che, passando per quota 540, raggiunge palazzo Lorenzi, al confine amministrativo tra i comuni di Zandobbio ed Entrativo. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carrareccia che passando per le quote 532, 526, 482, 427 raggiunge villa Grena, prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra i comuni di Zandobbio e Trescore Balneario fino ad incontrare il fiume Cherio. Risale quindi il corso del fiume Cherio sino alla confluenza del torrente Bragazzo. Risale il torrente Bragazzo sino alla frazione Costa ed imbocca quindi il sentiero a mezza costa sopra a Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue quindi sino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482, sorgente La Piazzola a quota 412. Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan, prosegue in direzione ovest su sentiero per S. Ambrogio e, oltrepassato il confine amministrativo tra il comune di Trescore Balneario ed il comune di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per cascina Zagni. Da cascina Zagni la linea di delimitazione segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop; indi per quota 620, quota 508 località Plasso, località Foppa arriva al fondovalle della Val Calchera. Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la località Locanda, quota 398 e quota 454, raggiunge Cà Pessina (quota 437). Da questo punto la linea di delimitazione percorre il sentiero che, passando per Piano Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra il comune di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502. Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra il comune di Scanzorosciate e di Nembro fino a raggiungere quota 633. Da quota 633 la linea di delimitazione segue, in direzione nord-ovest il sentiero fino al ponte sul fiume Serio quindi il fiume Serio per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Villa di Serio fino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Nembro e Alzano Lombardo. Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud sino ad incontrare la cascina Frontale. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano-Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord fino a quota 559. Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraverso la valle del Nese ed arriva a quota 550. Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il monte di Nese fino al bivio per Olera.

Da detto bivio la linea di delimitazione prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile Olera-Busa. In prossimità di località Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue quindi lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657 ove imbocca la carreggiabile che porta a Cà della Maresana. Da questa località la linea di delimitazione segue la mulattiera che, passando per quote 486 e 437 raggiunge il torrente La Morla. Risale quindi detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso della porta). Prosegue lungo il sentiero esistente sino al castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord-est sulla carrareccia per Cà del Latte. Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo ed attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760, raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli, località Catene, la Val di Baderen e poi prosegue lungo detta valle fino a via Botta a quota 524.

Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Morti della Calchera, raggiunge la carrareccia di colle Barbino, che segue fino a quota 432. Da questa quota, segue per breve tratto, la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di Sorisole e Villa d'Almè, ove incontra e segue il sentiero che, passando per le località Foreste Secondo, Piazzola, cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto. Da Bruntino Alto la linea di delimitazione segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua.

Si identifica quindi con detto acquedotto fino a località Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di valle Brembana fino al bivio per valle Imagna. Prosegue per detta strada sino ad incontrare il fiume Brembo ed il confine amministrativo tra Almenno S. Salvatore e Villa d'Almè. Segue quindi detto confine, risalendo il fiume Brembo, sino alla confluenza con il torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno S. Salvatore e Ubiale Clanezzo, confine che segue fino ad incontrare il confine tra Strozza e Ubiale Clanezzo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza ed Almenno S. Salvatore fino ad incontrare e seguire la mulattiera esistente per Cà la Madonnina. Percorre quindi la mulattiera che da località Cà Madonnina, attraversa il confine amministrativo tra Almenno S. Salvatore e Almenno S. Bartolomeo e passa successivamente per le località Cà Capuricchio, Albelasco, Cageroli Camutaglio sino ad incontrare il confine amministrativo tra Almenno S. Bartolomeo e Palazzago. Prosegue quindi su detto confine in direzione sud, sino al torrente La Lesina e quindi, lungo il corso del torrente stesso sino alla strada comunale Barzara-Almenno S. Bartolomeo. Segue detta strada sino alla località Quadrivio e da detta località la carrareccia che, passando a valle del cimitero di Almenno S. Bartolomeo, raggiunge il torrente Tornago.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Tornago sino ad incontrare il fiume Brembo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni di Almè e Paladina, sino ad incontrare il torrente Quisa a quota 281. Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno passando per

quote 277, 275 e cascina Merleta, arriva a cascina Morlani in prossimità di quota 287. Da cascina Morlani la linea di delimitazione segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257. Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo-Ponte S. Pietro. Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con lineette nere) della ferrovia valle Seriana che, passando per quote 261, 269, 278 raggiunge il confine amministrativo tra i comuni di Torre Boldone e Ranica. Da qui prosegue lungo detto confine sino ad incontrare la Roggia Guidana. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Ranica e Gorle sino ad incontrare il fiume Serio. Prosegue poi in direzione sud lungo il suddetto fiume sino al Ponte di Gorle a quota 262. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino ad incontrare la Roggia Borgogna, che segue in direzione sud-est passando per quote 257 e 250. Raggiunge la strada di circonvallazione ovest di Albano S. Alessandro, segue poi detta circonvallazione sino alla strada statale n. 42 (del Tonale e della Mendola). Da questo punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Albano S. Alessandro e Pedrengo. Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia, prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest sino ad incontrare la strada di Comonte. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246, località Comonte, di nuovo quota 246. Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all'altezza del km 7. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la suddetta strada, passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad incontrare a quota 217 la strada per Montello. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222 arriva ad incrociare la ferrovia Bergamo-Brescia. Quindi segue la suddetta ferrovia in direzione sud-est passando per quote 228 e 227 sino ad incontrare il fiume Cherio (quota 226). Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione sud lungo il fiume Cherio fino ad incontrare l'autostrada Bergamo-Brescia. Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud-est fino ad incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia all'altezza di quota 201. Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sino ad incontrare il confine tra le provincie di Bergamo e di Brescia. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul fiume Oglio nel comune di Sarnico in prossimità di quota 188. Da qui la linea di delimitazione segue in direzione est la riva bergamasca del lago d'Iseo, sino ad arrivare alla foce del torrente Rino in comune di Predore, da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Resta pertanto incluso l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Villongo, Credaro, Gandosso, Cenate Sotto, Carobbio degli Angeli, S. Paolo d'Argon, Torre dè Roveri, Villa di Serio, Ranica e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Foresto Sparso, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Telgate, Bolgare, Chiuduno, Gorlago, Zandobbio, Trescore Balneario, Entratico, Luzzana, Cenate Sopra, Costa Mezzate, Montello, Bagnatica, Brusaporto, Seriate, Albano S. Alessandro, Scanzorosciate, Membro, Alzano Lombardo, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa d'Almè, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Almè, Paladina, Valbrembo, Mozzo, Curno.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Valcalepio » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei unicamente i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione, di natura preminentemente silicio-argillosa o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, i terreni umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Valcalepio » rosso non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Valcalepio » bianco non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale dei vigneti non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino « Valcalepio » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5 e al vino « Valcalepio » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Il vino « Valcalepio » rosso deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di due anni di cui almeno uno in fusti di legno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

Art. 6.

I vini « Valcalepio » all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) « Valcalepio » rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi tendenti al granato;
sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente;
odore: profumo etereo intenso gradevole e caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per cento;
estratto secco netto minimo: 24 per mille;

b) « Valcalepio » bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per cento;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I contenitori di capacità non superiore a litri 5 contenenti vini « Valcalepio » di cui al presente disciplinare debbono essere per quanto riguarda l'abbigliamento consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio; pertanto, dovranno essere chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per il vino rosso e di tipo bordolese o renana per il vino bianco. Tali disposizioni, tuttavia, non sono obbligatorie per capacità non superiori a cc 250.

Sulle bottiglie contenenti il vino « Valcalepio » rosso deve sempre figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, poderi, zone e località comprese nella zona delimitata nell'art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Valcalepio » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12172)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1976.

Fissazione della data di inizio del funzionamento della sezione staccata di Parma del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, concernente la determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali;

Considerato che la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, avente sede in Parma, può essere fissata per il giorno 15 novembre 1976;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, avente sede in Parma, è fissata per il giorno 15 novembre 1976.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1976
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 293

(12212)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rapolano Terme.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 ottobre 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in comune di Rapolano Terme;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rapolano Terme;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata da una singolare fusione fra l'ambiente naturale, notevole per i movimenti collinari e la vegetazione, e gli antichi centri storici ed i complessi rurali altamente significativi che determinano un tutto organico e meritevole di tutela soprattutto per la godibilità che se ne ha dalla caratteristica rete viaria e dal nuovo tracciato del raccordo stradale Siena-Bettolle. In particolare appaiono notevoli le visioni del centro storico di Rapolano Terme, ricoperto di varia vegetazione con cipressi sulla sommità e con diversi notevoli episodi di architettura rurale, nonchè quella del centro storico di Armaiolo, rimasto sostanzialmente intatto nelle sue strutture medioevali, a quella di Poggio S. Cecilia, antico borgo che si eleva dalla pianura circostante su di un colle le cui pendici sono ricoperte da uno splendido e rigoglioso parco;

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di Rapolano Terme ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal punto d'incontro del raccordo Siena-Bettolle con il confine comunale Rapolano Terme-Castelnuovo Berardenga si segue detto confine verso sud fino al punto d'incontro dei confini comunali di Rapolano Terme, Castelnuovo Berardenga ed Asciano; si segue quindi il confine tra Rapolano Terme ed Asciano in direzione sud-est lungo il corso del fiume Ombrone fino ad incontrare il punto di confluenza nello stesso fiume del torrente Chiusella; si segue quindi il percorso del torrente Chiusella fino al punto di confluenza nello stesso del Borro Temperone; si segue poi il percorso del Borro Temperone fino ad incontrare la curva sinuosa equidistante m 50 dal raccordo stradale Siena-Bettolle (lato Borgo dei Piani); si prosegue per detta curva in direzione sud-est fino ad incontrare in prossimità del podere Pelacane la strada che dal Poggio S. Cecilia conduce a Rapolano Terme; si segue quindi detta strada in direzione di Rapolano Terme deviando, in prossimità di villa Trallori per la strada che conduce verso San Sebastiano; raggiunto l'incrocio con la strada che pro-

viene da Rapolano Terme si prosegue in direzione sud-est lungo la strada che, costeggiando villa Montefiori, podere Monte Camerini e Chiassale, arriva ad incontrare la strada che proviene da Serre di Rapolano; si prosegue per detta strada in direzione Modanella fino al bivio, a quota 305, per la strada che conduce a Poggio S. Cecilia; si segue detta strada costeggiando il podere Ficaiole e Selvapiana fino ad incontrare la strada che proviene da Modanella; si congiunge questo punto con un segmento di retta in direzione nord-est con il punto in cui la retta tracciata dal podere Casetta (nei pressi di Armaiolo) e passante per il « Calvario » (quota 402) incontra il Borro del Canneto; si segue quindi tale ultima retta fino al podere Casetta; di qui si prosegue lungo la verticale sud-nord fino ad incontrare il torrente Chiusella; si segue quindi verso sud-ovest detto torrente fino ad incontrare la curva sinuosa equidistante m 200 dal raccordo Siena-Bettolle; si segue detta curva fino al confine tra i comuni di Rapolano Terme e Castelnuovo Berardenga; si segue quindi in direzione sud detto confine fino al 1° caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Rapolano Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 4 giugno 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Verbale dell'adunanza del 24 ottobre 1974

L'anno millenovecentosettantaquattro (1974), il giorno ventiquattro (24) del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto in Siena, via di Città n. 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) RAPOLANO TERME - Proposta di vincolo di una zona del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il sindaco di Rapolano Terme si dichiara in linea generale favorevole all'apposizione del vincolo auspicando però che esso non contrasti con le previsioni del piano di fabbricazione circa eventuali iniziative connesse allo sviluppo futuro della zona termale.

(*Omissis*).

Terminata la discussione la commissione approva all'unanimità l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

dal punto d'incontro del raccordo Siena-Bettolle con il confine comunale Rapolano Terme-Castelnuovo Berardenga si segue detto confine verso sud fino al punto d'incontro dei confini comunali di Rapolano Terme, Castelnuovo Berardenga ed Asciano; si segue quindi il confine tra Rapolano Terme ed Asciano in direzione sud-est lungo il corso del fiume Ombrone fino ad incontrare il punto di confluenza nello stesso fiume del torrente Chiusella; si segue quindi il percorso del torrente Chiusella fino al punto di confluenza nello stesso del Borro Temperone; si segue poi il percorso del Borro Temperone fino ad incontrare la curva sinuosa equidistante m 50 dal raccordo stradale Siena-Bettolle (lato Borgo dei Piani); si prosegue per detta curva in direzione sud-est fino ad incontrare in prossimità del podere Pelacane la strada che dal Poggio S. Cecilia conduce a Rapolano Terme; si segue quindi detta strada in direzione di Rapolano Terme deviando, in prossimità di villa Trallori per la strada che conduce verso San Sebastiano; raggiunto l'incrocio con la strada che proviene da Rapolano Terme si prosegue in direzione sud-est lungo la strada che, costeggiando villa Montefiori, podere Monte Camerini e Chiassale, arriva ad incontrare la strada che proviene da Serre di Rapolano; si prosegue per detta strada in direzione Modanella fino al bivio, a quota 305, per la strada che conduce a Poggio S. Cecilia; si segue detta strada costeggiando il podere Ficaiole e Selvapiana fino ad incontrare la strada che proviene da Modanella; si congiunge questo punto con un segmento di retta in direzione nord-est con il punto in cui la retta tracciata dal podere Casetta (nei pressi di Armaiolo) e passante per il « Calvario » (quota 402) incontra il Borro del Canneto; si segue quindi tale ultima retta fino al podere Casetta; di qui si prosegue lungo la verticale sud-nord fino ad incontrare il torrente Chiusella; si segue quindi verso sud-ovest detto torrente fino ad incontrare la curva sinuosa equidistante m 200 dal raccordo Siena-Bettolle; si segue detta curva fino al confine tra i comuni di Rapolano Terme e Castelnuovo Berardenga; si segue quindi in direzione sud detto confine fino al 1° caposaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(12264)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 31.230.000.000, ai sensi della legge 7 maggio 1973, n. 243, recante aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 maggio 1973, n. 243, recante aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, ed, in particolare, l'art. 4 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1972 al 1976;

Visto il proprio decreto n. 300638/66-R in data 12 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 324, con cui, in esecuzione dell'art. 4 della menzionata legge n. 243 è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di lire 31.230.000.000, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed

il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in 10 quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 300638/66-R in data 12 febbraio 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 8742 del 27 febbraio 1976 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, dell'importo di L. 30.006.825.000, versato al capo X, cap. 5012 dell'entrata statale, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 300638/66-R del 12 febbraio 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del Tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Legge 7 maggio 1973, n. 243, recante aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei plichi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato dai certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 4.684.500 (quattromilioniseicentoottantaquattromilacinquecento) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 2.342.250, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1976.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1976
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 145

(11916)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 36.430.000.000, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 524, recante aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 524, recante aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima, ed, in particolare, l'art. 4 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante mutui da contrarsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti a medio e lungo termine o attraverso l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1975 al 1977;

Visto il proprio decreto n. 300640/66-T-1 in data 12 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 4, con cui, in esecuzione dell'art. 4 della menzionata legge n. 524 è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di lire 36.430 milioni, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di cui la prima pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1988, rimborsabili in 10 quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale numero 300640/66-T-1 in data 12 febbraio 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 8738 del 27 febbraio 1976 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, dell'importo di L. 35.003.158.333, versato al capo X, capitolo 5046 dell'entrata statale, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 300640/66-T-1 del 12 febbraio 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 di-

cembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Legge 10 ottobre 1975, n. 524, recante aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei plichi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 5.464.500 (cinquemilioniquattrocentosessantaquattromilacinquecento) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 2.732.250, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1976.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1976
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 144

(11861)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 206.250.000.000, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto-legge n. 376, come risulta modificato dalla legge di conversione n. 492 il quale, nell'autorizzare il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, ha stabilito che alle operazioni finanziarie stesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394, precisando che agli oneri derivanti dalle ripetute operazioni finanziarie per gli anni 1975 e 1976 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate;

Visto il proprio decreto n. 511807/66-M-1, in data 15 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1975, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 343, con cui, in esecuzione dell'art. 20 del menzionato decreto-legge n. 376 è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 206.250.000.000, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in 10 quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 511807/66-M-1 in data 15 dicembre 1975, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 79174 del 30 dicembre 1975 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, dell'importo di L. 200.005.208.335, versato al capo X, cap. 5051 dell'entrata statale, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 511807/66-M-1 del 15 dicembre 1975, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso del'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei plichi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 30.937.500 (trentamilioninovecentotrentasettemilacinquecento) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 15.468.750, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1976.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1976
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 309

(11911)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché le provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali, previste dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 364:

Perugia - piogge alluvionali del 13, 14, 15 febbraio 1976 (art. 4, secondo comma); grandinate del 9 maggio, 15, 29 giugno, 22, 25, 26 luglio, 1° agosto 1976 (art. 7).

Terni - nubifragio del 9, 12 maggio, 11 giugno 1976 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - grandinate del 22, 25, 26 luglio, 1° agosto 1976:

comune di Umbertide per le località M. Migiano, M. Vitelli, S. Anna, Rocca Patrizi, Ospedalicchio, Mita, Zona Manzola, Bastia Creti, Arcelle, S. Paolo, Caisanti, Marsciano, Piagnano, Migianella, Montalto, Niccone, Romeggio, Umbertide, Petrella, Fontanelle, Villa Pace, S. Benedetto, Il Colle, Casacce, Civitella Ranieri, Pian del Corso, S. Andrea, Campaola;

comune di Perugia per le località Collestrada, Sant'Egidio, Ripa (versante sud da confine con Assisi), La Traversa, Il Palazzo, Ginestrella, Lidarno, Poderone, Monte S. Giovanni (zona est lungo la E7 verso Collestrada), S. Enea, S. Martino in Colle, S. Fortunato, S.M. Delfico, Boneggio, S.M. Campo, S.M. Rossa, S. Andrea di Agliano, Ponte Valleceppi, Fratticciola Selvatica, Piscinello, Pescara, Fornaci, Teverina, Fondaccio, Colonnetta, Osperellone, La Quercia, Ponte S. Giovanni, S. Giustino di Piccione (Smom e Curti);

comune di Deruta per le località S. Angelo di Celle, S. Nicolò di Celle, Fanciullata, Le Trosce, Pantanelli, Ponte Nuovo di Deruta;

comune di Torgiano per le località Miranduolo, La Palla, Montescosso, Fattoria Spinola, Giardino, Calderoni, Brufa sino al confine con Bastia e Perugia, Monte Spinelli (Peri Dante);

comune di Città di Castello per le località Passerina, Rivole, La Capitana, Userna, Fiume, Pieve delle Rose, Fraccano, Grumale, Badiali, Cerbara, Riosecco Nord, Piosina, Giove Villa Mancini, Vingone, Silvello;

comune di S. Giustino per le località Le Capanne, Il Palazzo, Cadignolo, Colalba Pitigliano, Lama, Renzetti Selci, Olmitello;

comune di Citerna per le località: intero territorio;

comune di Montone per le località S. Biagio, Cacciavillani, C. Tana, Coldelaghetti, C. S. Patrignano, Redavalle, Scopeto, Corlo, Il Piano, M. di Sotto, Miralbello, Broccano, Caicresci, Fiume Rio, S. Lorenzo, Osteria S. Lorenzo, C. Loggi, I Cappuccini, Petrosello, Lame di Ripe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(12234)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota n. 13653 del 27 settembre 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Benevento fa presente la necessità di sostituire il dott. Gaetano Jevolella, rappresentante dell'unione provinciale industriali ed artigiani, in seno alla citata commissione, con il dott. Gennaro Ricolo;

Decreta:

Il dott. Gennaro Ricolo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento, quale rappresentante dell'unione industriali ed artigiani, in sostituzione del dott. Gaetano Jevolella, non più in servizio presso la predetta unione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12183)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.
Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota n. 19000 del 22 settembre 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Modena, nel trasmettere la lettera di dimissioni del dott. Marco De Niederhausern datata 7 settembre 1976 fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'associazione industriali, dimissionario, con il dott. Mario Valerio Guerzoni;

Decreta:

Il dott. Mario Valerio Guerzoni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Marco De Niederhausern.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12182)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1976.
Schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siena;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1900, col quale i laghi di Chiusi e di Montepulciano furono radiati dall'elenco di cui sopra;

Visti i regi decreti 9 settembre 1903, 17 febbraio 1907, 26 febbraio 1920 e 5 novembre 1925, n. 10825, con i quali furono approvati rispettivamente il primo, il secondo, il terzo e il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720, 6 novembre 1967, n. 860, 1° giugno 1968, n. 323, 4 marzo 1969, n. 121 e 8 luglio 1971, n. 1407/2266, con i quali furono approvati rispettivamente il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1973, n. 2559, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena;

Ritenuto che la procedura istruttoria relativa a detto schema di decimo elenco suppletivo è stata già completata ed è in corso di emissione il relativo provvedimento di approvazione;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1976, n. 225/72, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema dell'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena;

Ritenuto che l'istruttoria relativa al predetto schema di undicesimo elenco suppletivo è in corso di svolgimento;

Visto lo schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della stessa provincia redatto dall'ufficio del genio civile di Siena;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, numero 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: PADULA

SCHEMA DEL DODICESIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
47/2	Sorgente del Piccolo	T. Pesa	Radda in Chianti	Nel raggio di m 300 dalla scaturigine più abbondante	
1/1	Pozzi del Rotone	Canale Maestro della Chiana	Torrita di Siena	—	
53/1	Sorgente Acquabona Salaiola, Doccia 1ª e Doccia 2ª	Fosso di Doccia	Casole d'Elsa	Nel raggio di m 300 di ciascuna sorgente	

Visto, p *Il Ministro per i lavori pubblici*
PADULA

(12120)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Belluno;

Considerato che il sig. Enrico Paradisi, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, è deceduto;

Vista la nota n. 5679 del 22 settembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Renzo Zanolli in sostituzione del sig. Enrico Paradisi, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Renzo Zanolli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Belluno in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Enrico Paradisi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12233)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Delega all'Ente nazionale sementi elette, in Milano, ad effettuare il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 21 con il quale il controllo dei prodotti sementieri è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste con facoltà di delegare tale compito ad enti;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, con la quale si rendono obbligatori il controllo e la certificazione delle sementi di talune specie di piante ortive;

Visto l'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, viene costituito in Ente di diritto pubblico;

Considerato che con decreti ministeriali 26 maggio 1968 e 17 febbraio 1972, l'Ente predetto è stato incaricato di effettuare prima la certificazione volontaria delle sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole da zucchero, di patate e di piante ortive, e successivamente il controllo e la certificazione obbligatoria dei materiali sementieri previsti dalla richiamata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Considerato che l'Ente nazionale sementi elette ha sempre svolto gli indicati incarichi con attento scrupolo ed esito soddisfacente;

Ritenuto opportuno di affidare all'Ente nazionale sementi elette, il quale è in possesso dei requisiti necessari per l'assolvimento del compito, anche il controllo e la certificazione delle sementi delle specie ortive di cui alla citata legge 20 aprile 1976, n. 195, nonché di quelle specie per le quali dovessero istituirsi registri di varietà ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71;

Considerato che detto Ente si è dichiarato disposto ad assolvere l'incarico del controllo e della certificazione delle sementi di specie ortive nel rispetto delle disposizioni degislative, regolamentari e di quelle che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

All'Ente nazionale sementi elette, con sede in Milano, è affidato l'incarico di effettuare il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri per le colture erbacee di specie ortive previsti dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, nonché delle specie per le quali dovessero istituirsi registri di varietà, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché delle disposizioni che saranno emanate all'uopo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(12179)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1976.

Destinazione parziale, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata con la legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178 che, all'art. 1, ha autorizzato la complessiva spesa di lire 250.000 milioni in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 (in aggiunta alla spesa di complessive lire 60.000 milioni di cui all'art. 7 della legge stessa), con cui dovrà provvedersi alla costruzione della prima unità abitativa del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 178, devesi provvedere al riparto, tra i comuni interessati, dei fondi disponibili come per legge, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi;

Attesa la urgente necessità di dare immediato avvio all'opera di ricostruzione, tenendo conto che, ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi agli aventi diritto, si ritiene corretto tenere in esso conto:

a) dell'ammontare del 10 % previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975, per le costruzioni da eseguire nelle zone sismiche;

b) della maggiorazione prevista dall'art. 4 del predetto decreto ministeriale;

c) dell'eventuale costruzione di un locale accessorio all'abitazione, a norma del secondo comma, lettera b), dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale;

Considerato che non tutte le commissioni istituite presso i comuni interessati ai sensi dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, hanno eseguito i lavori ad esse demandati, motivo per cui qualche comune ha fatto rilevare che le richieste devono considerarsi provvisorie e suscettibili di modificazioni, a seguito di più approfonditi accertamenti come per legge;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge n. 178/76;

Ritenuta la opportunità di provvedere, intanto, ad una parziale ripartizione dei fondi, attribuendo le somme in proporzione alle richieste avanzate dai comuni, in ragione del 50 % per i comuni di Gibellina, Montevago, Salaparuta, Poggioreale, S. Margherita Belice e S. Ninfa, e in ragione del 40 % per gli altri comuni, con riserva di provvedere all'ulteriore definitivo riparto in sede successiva, in cui potranno, ove necessario, apportarsi le eventuali integrazioni e rettifiche a conguaglio;

In relazione a tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa autorizzata con la legge 29 aprile 1976, n. 178, viene parzialmente destinata, fino alla concorrenza di lire 162.502 milioni, e con riserva della totale complessiva destinazione anche con eventuali integrazioni e rettifiche, restando così ripartita fra i seguenti comuni:

				(espressa in milioni)
I) *Comuni con assegnazione per ora limitata al* 50%:				
S. Margherita Belice	0,50×48.819.559.000	= L. 24.409.779.000	ed in c.t.	L. 24.410
Montevago	0,50×23.487.254.000	= L. 11.743.627.000	ed in c.t.	» 11.744
S. Ninfa	0,50×33.453.926.000	= L. 16.726.963.000	ed in c.t.	» 16.727
Salaparuta	0,50×16.687.821.000	= L. 8.343.910.800	ed in c.t.	» 8.344
Poggioreale	0,50×15.159.714.000	= L. 7.579.857.000	ed in c.t.	» 7.580
Gibellina	0,50×28.532.128.000	= L. 14.266.064.000	ed in c.t.	» 14.266
II) *Comuni con assegnazione per ora limitata al* 40%:				
Sambuca di Sicilia	0,40× 4.596.420.000	= L. 1.838.568.000	ed in c.t.	L. 1.839
Menfi	0,40×47.076.000.000	= L. 18.830.400.000	ed in c.t.	» 18.830
Camporeale	0,40×23.884.192.000	= L. 9.553.576.800	ed in c.t.	» 9.554
Monreale	0,40× 1.600.000.000	= L. 640.000.000	ed in c.t.	» 640
Roccamena	0,40× 5.386.500.000	= L. 2.154.600.000	ed in c.t.	» 2.155
Contessa Entellina	0,40× 6.924.312.000	= L. 2.769.725.000	ed in c.t.	» 2.770
Vita	0,40× 6.380.101.000	= L. 2.552.040.000	ed in c.t.	» 2.552
Calatafimi	0,40× 5.300.618.000	= L. 2.120.247.000	ed in c.t.	» 2.120
Salemi	0,40×35.602.141.000	= L. 14.240.856.000	ed in c.t.	» 14.241
Partanna	0,40×52.215.955.000	= L. 20.886.382.000	ed in c.t.	» 20.886
III) *Comuni della provincia di Palermo (art.* 11 *della legge n.* 178):				
Bisacquino	0,40× 940.464.000	= L. 376.185.500	ed in c.t.	L. 376
Giuliana	0,40× 1.469.575.000	= L. 587.830.000	ed in c.t.	» 588
Chiusa Sclafani	0,40× 3.200.000.000	= L. 1.280.000.000	ed in c.t.	» 1.280
Campofiorito	0,40× 1.000.000.000	= L. 400.000.000	ed in c.t.	» 400
Corleone	0,40× 3.000.000.000	= L. 1.200.000.000	ed in c.t.	» 1.200
			In totale . . .	L. 162.502

Art. 2.

Alla copertura articolata della complessiva spesa di lire 162.502 milioni — come innanzi ripartita e comprensiva dell'anticipazione prevista dall'art. 7 della legge n. 178/76 — su conforme proposta dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, viene fatto fronte come appresso:

a) per l'esercizio finanziario 1976, come da separati provvedimenti, per l'importo complessivo di L. 19.230.935.590

b) per l'esercizio finanziario 1977, per l'importo complessivo di L. 23.271.064.410

c) per l'esercizio finanziario 1978, per l'importo complessivo di » 50.000.000.000

d) per l'esercizio finanziario 1979, per l'importo complessivo di » 70.000.000.000

Tornano . . . L. 162.502.000.000

Roma, addì 13 novembre 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(12394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica del Lao e dei bacini tirrenici cosentini, in Scalea

Con decreto ministeriale 8 novembre 1976, n. 12506, è stato approvato il nuovo statuto del consorzio di bonifica del Lao e dei bacini tirrenici cosentini, in Scalea (Cosenza).

(12276)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Angelo in Lizzola

Con decreto 10 luglio 1976, n. 780, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno facente parte dell'ex alveo del fiume Foglia in comune di S. Angelo in Lizzola (Pesaro) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 156, della superficie di mq 2900 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 dicembre 1975 in scala 1:2000 dallo ufficio tecnico erariale di Pesaro; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12193)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro di pulizie e affini Pulicoop, in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 13 novembre 1967, rep. n. 27108, reg. soc. n. 27105;

2) società cooperativa edilizia Bella Igea prima, già Igea prima, in Genova, costituita per rogito Morello in data 11 ottobre 1963, rep. n. 119993, reg. soc. n. 25213;

3) società cooperativa edilizia Praevidentia, in Genova, costituita per rogito Vito Bianchi in data 25 novembre 1955, repertorio n. 9795, reg. soc. n. 21145;

4) società cooperativa edilizia La Calcinara, in Genova, costituita per rogito Poli in data 17 novembre 1966, rep. n. 68435, reg. soc. n. 26567;

5) società cooperativa edilizia Speranza, in Genova, costituita per rogito Porcile in data 12 settembre 1964, rep. n. 46687, reg. soc. n. 25667;

6) società cooperativa edilizia La Cicogna, in Genova, costituita per rogito Spessa - Salvadori in data 25 settembre 1964, rep. n. 97213, reg. soc. n. 25710;

7) società cooperativa edilizia Ligure Partenopea, in Genova, costituita per rogito Ribezzi in data 30 maggio 1953, repertorio n. 2037, reg. soc. n. 19437;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Edil-forni, in Genova-Pegli, costituita per rogito Falzone in data 13 novembre 1967, rep. n. 36179, reg. soc. n. 27047;

9) società cooperativa edilizia Miramare terza, in Genova-Sestri, costituita per rogito Bonanni in data 16 aprile 1959, repertorio n. 8090, reg soc. n. 22799;

10) società cooperativa agricola Alta Trebbia, in Rovegno (Genova), costituita per rogito Grondona in data 2 luglio 1967, rep. n. 19839/10120, reg. soc. n. 26886;

11) società cooperativa edilizia L'Orchidea, in Bogliasco (Genova), costituita per rogito Morello in data 20 febbraio 1967, rep. n. 170452, reg. soc. n. 26737;

12) società cooperativa edilizia Giovanni Battista Cevasco, in Bargagli (Genova), costituita per rogito Gazzone in data 17 marzo 1964, rep. n. 4408, reg. soc. n. 25499;

13) società cooperativa edilizia Fontanabuona, in Cocagna (Genova), costituita per rogito Bonini in data 22 settembre 1964, rep. n. 11264, reg. soc. n. 1202;

14) società cooperativa edilizia Primula, in Arezzo, costituita per rogito Bartolomei in data 31 marzo 1969, rep. n. 36831, registro soc. n. 2092;

15) società cooperativa edilizia Quadrifoglio, in Arezzo, costituita per rogito Cirianni in data 29 ottobre 1970, rep. n. 12936, reg. soc. n. 2237;

16) società cooperativa edilizia case popolari di Meleto Valdarno, in Meleto Valdarno di Cavriglia (Arezzo), costituita per rogito Signorini in data 20 giugno 1970, rep. n. 27389, registro soc. n. 2225;

17) società cooperativa edilizia Tetto d'oro, in Grosseto, costituita per rogito De Carolis in data 8 settembre 1959, repertorio n. 17435, reg. soc. n. 967;

18) società cooperativa edilizia Il rio labronico, in Livorno, costituita per rogito Giannone in data 14 maggio 1961, repertorio n. 18903, reg. soc. n. 4003;

19) società cooperativa di consumo Consorzio macellai approvvigionamenti - COMAP, in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 22 aprile 1968, rep. n. 15090, reg. soc. n. 4829;

20) società cooperativa edilizia La Veloce, in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 15 novembre 1963, rep. n. 54711, reg. soc. n. 4344;

21) società cooperativa di produzione e lavoro La Pulizia, in Livorno, costituita per rogito Segnini in data 7 luglio 1953, rep. n. 14115, reg. soc. n. 3289;

22) società cooperativa edilizia Arcobaleno, in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 30 agosto 1963, rep. n. 51732, reg. soc. n. 4290;

23) società cooperativa edilizia Familcasa, in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 15 novembre 1963, rep. n. 54710, reg. soc. n. 4342;

24) società cooperativa edilizia Ars et Labor, in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 5 febbraio 1963, rep. n. 35162, reg. soc. n. 4185;

25) società cooperativa edilizia La Crocetta, in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 6 febbraio 1964, rep. n. 55540, reg. soc. n. 4370;

26) società cooperativa edilizia Olimpia, in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 1° luglio 1963, rep. n. 49342, reg. soc. n. 4348;

27) società cooperativa edilizia Franca, in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 12 novembre 1963, rep. n. 54547, registro soc. n. 4330;

28) società cooperativa edilizia Francesca Quinta, in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 30 aprile 1964, repertorio n 37056, reg. soc. n. 4399;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Metalmeccanica livornese, in Livorno, costituita per rogito Biondi in data 3 marzo 1970, rep. n. 36953, reg. soc. n. 5118;

30) società cooperativa edilizia Nuova Livorno, in Livorno, costituita per rogito Matacena in data 28 febbraio 1964, repertorio n. 25549, reg. soc. n 4409;

31) società cooperativa edilizia Buona speranza labronica, in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 18 settembre 1963, rep. n. 48117, reg. soc. n. 4292;

32) società cooperativa edilizia La Costanza, in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 29 maggio 1963, rep. n. 35534, reg. soc. n. 4239;

33) società cooperativa edilizia dipendenti Magona d'Italia, in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 7 luglio 1964, rep. n. 26230, reg. soc. n. 4430;

34) società cooperativa edilizia Pisana Aedes, in Pisa, costituita per rogito Gambini in data 5 luglio 1948, rep. n. 17899, registro soc. n. 1693;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Terrazzieri e affini, in Pisa, costituita per rogito Antoni in data 8 luglio 1945, rep. n. 6384, reg. soc. n. 1420;

36) società cooperativa edilizia Casanuova, già Domus Mea, in Pisa, costituita per rogito Errera in data 19 dicembre 1958, rep. n. 53236, reg. soc. n. 2515;

37) società cooperativa di consumo del Popolo, in Badie di Castellina Marittima (Pisa), costituita per rogito Palme in data 29 novembre 1945, rep. n. 1655, reg. soc. n. 2318;

38) società cooperativa edificatrice Sasso Pisano, in Sasso Pisano di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 4 maggio 1953, rep. n. 19799, reg. soc. n. 2471;

39) società cooperativa edilizia Casa sull'Arno, in Pontedera (Pisa), costituita per rogito Martini in data 12 novembre 1962, rep. n. 52096, reg. soc. n. 2860;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Riparbella, in Riparbella (Pisa), costituita per rogito Matacena in data 8 marzo 1955, rep. n. 2973, reg. soc. n. 3479;

41) società cooperativa edilizia L'Unità, in Santa Croce sull'Arno, costituita per rogito Lemmi in data 3 aprile 1964, repertorio n 63056, reg. soc. n. 3015;

42) società cooperativa agricola Val d'Elsa, in Pievescola Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito Ginanneschi in data 17 luglio 1960, rep. n. 13290, reg. soc. n. 1367;

43) società cooperativa edilizia La Libellula, in Poggibonsi (Siena), costituita per rogito Milardi in data 14 aprile 1958, repertorio n. 14039, reg. soc. n. 1285;

44) società cooperativa edilizia S. Cristoforo, in Arezzo, costituita per rogito Sorrentino in data 22 ottobre 1963, rep. n. 29690, reg. soc. n. 1555;

45) società cooperativa edilizia Val di Pionta, in Arezzo, costituita per rogito Basagni in data 10 giugno 1970, rep. n. 13989, reg. soc. n. 2202;

46) società cooperativa agricola San Panfilo d'Ocre, in San Panfilo d'Ocre (L'Aquila), costituita per rogito De Sanctis in data 21 marzo 1962, rep. n. 34496, reg. soc. n. 819;

47) società cooperativa agricola Giovani Club 3 P, in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito De Magistris in data 23 maggio 1960, rep. n. 5164, reg. soc. n. 2498;

48) società cooperativa di pesca Tommaso Gulli, in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 14 aprile 1939, rep. n. 4400, reg. soc. n. 88;

49) società cooperativa di produzione e lavoro dell'Ente scuola di Reggio Calabria, in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 22 aprile 1969, rep. n. 41344, reg. soc. n. 19/69.

(12079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 15 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,45	865,45	—	865,45	—	865,40	—	865,45	865,45	865,45
Dollaro canadese	884,70	884,70	—	884,70	—	884,65	—	884,70	884,70	884,70
Franco svizzero	354,27	354,27	—	354,27	—	354,25	—	354,27	354,27	354,27
Corona danese	146,12	146,12	—	146,12	—	146,10	—	146,12	146,12	146,12
Corona norvegese	163,48	163,48	—	163,48	—	163,45	—	163,48	163,48	163,48
Corona svedese	204,27	204,27	—	204,27	—	204,25	—	204,87	204,87	204,87
Fiorino olandese	341,87	341,87	—	341,87	—	341,85	—	341,87	341,87	341,87
Franco belga	23,308	23,308	—	23,308	—	23,30	—	23,308	23,308	23,308
Franco francese	173,69	173,69	—	173,69	—	173,68	—	173,69	173,69	173,69
Lira sterlina	1422,80	1422,80	—	1422,80	—	1422,80	—	1422,80	1422,80	1422,80
Marco germanico	357,67	357,67	—	357,67	—	357,65	—	357,67	357,67	357,67
Scellino austriaco	50,355	50,355	—	50,355	—	50,30	—	50,355	50,355	50,355
Escudo portoghese	27,57	27,57	—	27,57	—	27,55	—	27,57	27,57	27,57
Peseta spagnola	12,658	12,658	—	12,658	—	12,65	—	12,658	12,658	12,658
Yen giapponese	2,938	2,938	—	2,938	—	2,93	—	2,938	2,938	2,938

Media dei titoli del 15 novembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,800
» 5 % (Ricostruzione)	92,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	90,900
» 5 % (Beni esteri)	90,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,750
» 5,50 % » » 1968-83	77,200
» 5,50 % » » 1969-84	78,475
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,850
» poliennali 7 % 1978	91,050
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,100
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,125
» » 9 % 1980	89,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,475
Dollaro canadese	884,775
Franco svizzero	354,26
Corona danese	146,075
Corona norvegese	163,49
Corona svedese	204,225
Fiorino olandese	342,845
Franco belga	23,304
Franco francese	173,635
Lira sterlina	1422,65
Marco germanico	357,655
Scellino austriaco	50,372
Escudo portoghese	27,56
Peseta spagnola	12,656
Yen giapponese	2,937

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cinquantatre posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (che all'art. 6 prevede concorsi circoscrizionali di ammissione alle varie carriere) e n. 1079;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la tabella *C* annessa alla predetta legge n. 354 del 1975;

Visto l'art. 88 della citata legge in merito ai tempi di attuazione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che trentuno posti della dotazione organica dell'anzidetto ruolo degli educatori per adulti, pari ad 1/6 dei posti stabiliti nella qualifica di educatore principale, debbono essere riservati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che, nella prima attuazione della citata legge n. 354 del 1975, l'amministrazione ritiene di conferire centoottantaquattro posti dei complessivi quattrocentodieci previsti nella dotazione organica del ruolo stesso;

che, per una più adeguata organizzazione dei servizi educativi, anche in relazione all'importanza dei vari istituti, si ravvisa la necessità di attribuire i predetti posti mediante distinti concorsi da bandire per le seguenti regioni o gruppi di regione: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna (posti cinquantatre); Liguria, Toscana, Marche, Umbria (posti trentadue); Lazio, Abruzzo, Molise, Campania (posti quarantacinque); Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia (posti quarantatre); Sardegna (posti undici);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantatre posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel gruppo di regioni per cui concorrono.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la residenza loro assegnata nell'ambito delle regioni di cui al precedente art. 1 e di rimanervi per un periodo non inferiore ad anni cinque;

10) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

11) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, da uno dei pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopradescritte circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Non saranno, inoltre, ammessi al concorso, gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali; la prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del 18 febbraio 1977.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penintenziaria.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse. Dette prove avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 18 e 19 aprile 1977.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente.

Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4 e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui all'art. 7, n. 1);

2) certificato medico, di cui all'art. 7, n. 6);

3) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7);

4) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dallo impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) titolo di studio, di cui all'art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui all'art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'articolo 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;

5) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, con decreto ministeriale educatori per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (parametro 160).

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, un corso di formazione della durata di tre mesi, organizzato dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 13 settembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1976
Registro n. 27 *Giustizia, foglio n.* 236

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia . . . .) in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantatre posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico degli educatori per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perchè (2) .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . . sito in via . nell'anno scolastico . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . oppure (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4);

e) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure (5);

f) (dichiarare soltanto le eventuali condanne penali riportate) (6);

g) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio assegnatagli nell'ambito delle regioni per cui concorre ed a rimanervi per un periodo non inferiore a cinque anni;

h) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . città . . . provincia . via . . . n. . . (c.a.p.) . numero telefonico . .

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (7).

Data, ...

Firma (8) . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(12248)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a venti posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PORDENONE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni, considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venti posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore i 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone, 1° reparto, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina prevista dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pordenone in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pordenone, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario; procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dallo art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva, ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nella amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in

alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciati dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Pordenone e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pordenone, addì 23 settembre 1976

Il direttore provinciale: BORTOLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1976
Registro n. 4 *Poste, foglio n.* 230

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

Il sottoscritto . . . . . (1), nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 23 settembre 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero, quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . . .

Firma . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(12196)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 357, avranno luogo i giorni 3 e 4 febbraio 1977, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(12136)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Udine 17 marzo 1975, n. 1853, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di diciotto posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1974;

Visto altresì il decreto del medico provinciale di Udine 2 agosto 1976, n. 6285, con il quale è stata stralciata dal bando predetto la condotta medica unica del comune di Attimis;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1974 è costituita come segue:

Presidente:

Giacometti dott. Sergio, direttore di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Udine.

Componenti:

Barillari dott. Abramo, vice-prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Udine;

Severini dott. Carlo, medico provinciale di Trieste;

Di Bello prof. Bruno, primario chirurgo dell'ospedale civile di Udine;

Bisaro prof. Aristide, primario medico dell'ospedale civile di Udine;

Tinelli dott. Luigi, medico condotto di Bertiolo.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Udine ed inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del medico provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 28 ottobre 1976

L'assessore: ROMANO

(12158)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 297/Sanità, in data 26 giugno 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 222/Sanità del 1° giugno 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso, modificata nella sua composizione con decreto n. 1951/Sanità, in data 16 settembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 2/1976 MP PV del 16 gennaio 1976, con il quale sono stati ammessi al concorso di cui trattasi dodici concorrenti;

Dato atto che alle prove d'esame del menzionato concorso si sono presentati sette candidati;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso in parola;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla predetta commissione giudicatrice al termine dei propri lavori;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1976, n. 529, concernente la delega di firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Codenotti Erminio	punti 61,516
2. Trovati Angelo	» 59,812
3. Zani Pietro	» 55,451
4. Serra Biagio .	» 53,620
5. Fiori Luigino .	» 53,122
6. Perversi Francesco	» 52,000
7. Fiori Bernardino .	» 48,048

Il presente decreto verrà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pavia ed all'albo pretorio della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 8 settembre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale:
RUBERTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 42/San. PV, in data 8 agosto 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1972, bandito con decreto numero 297/San. del 26 giugno 1973;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate dai singoli concorrenti;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1976, n. 529, concernente la delega di firma;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicata:

Codenotti Erminio: Voghera - 2ª condotta;
Trovati Angelo: Parona;
Zani Pietro: Inverno e Monteleone, consorziata con Gerenzago;
Serra Biagio: Vigevano - condotta 2ª zona;
Fiori Luigino: Cergnago;
Fiori Bernardino: Langosco.

Il dott. Perversi Francesco, classificatosi al sesto posto della graduatoria di merito, non ha diritto alla dichiarazione di vincitore, non avendo indicato nell'ordine delle preferenze altre sedi, oltre quelle già assegnate ai candidati che lo precedono, giusta quanto disposto dall'art. 55, quarto comma, del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

I signori sindaci dei comuni di Voghera, Parona, Vigevano, Cergnago e Langosco ed il signor sindaco-presidente del consorzio medico tra i comuni di Inverno e Monteleone e Gerenzago, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Lo stesso verrà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pavia, all'albo pretorio della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 8 settembre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale:
RUBERTO

(12089)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 249 del 4 febbraio 1976 con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976 con cui il dott. Marconi Oliviero, nato a Pedaso il 24 ottobre 1921, è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Falerone;

Visto il proprio decreto n. 1246 del 3 giugno 1976 con cui il suindicato sanitario è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Montegiorgio;

Vista la nota del sindaco di Montegiorgio n. 2851 del 19 luglio 1976 con cui veniva comunicato che il concorrente in questione aveva accettato la 3ª condotta medica di quel comune;

Ritenuto pertanto che si sia verificata la vacanza della condotta medica di Falerone avendo il sanitario più volte citato preso servizio presso la condotta medica di Montegiorgio indicata nella domanda in ordine di preferenza rispetto a quella di Falerone;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Viste le dichiarazioni di rinuncia effettuate da altri candidati ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la nota del dott. Fattorillo Sergio del 23 settembre 1976 il quale pur comunicando che « intende rinunciare alla condotta di Falerone » ha affermato che « detta rinuncia sarà successiva alla nomina da parte dell'amministrazione comunale »;

Visto in particolare il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto n. 281/1935;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorrenti a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Fattorillo Sergio a seguito di rinuncia dei candidati che lo precedevano in graduatoria e che hanno scelto la condotta di Falerone in ordine di preferenza rispetto a quella assegnata viene dichiarato vincitore della condotta stessa di Falerone.

Il presente decreto viene pubblicato a norma di legge e notificato al comune per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 56 del citato regio decreto n. 281/1935.

Ascoli Piceno, addì 3 novembre 1976

Il medico provinciale f.f.: ROIATI

(12157)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Santa Maria di Licodia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7998 del 15 dicembre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Pedara e Santa Maria di Licodia, vacanti alla data del 30 novembre 1974;

Visto il precedente decreto n. 7932 del 28 settembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Guglielmino Giuseppe classificato in graduatoria al secondo posto, ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Santa Maria di Licodia;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 73 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1955, n. 256;

Decreta:

Il dott. Guglielmino Giuseppe, medico chirurgo, nato a Catania il 1° aprile 1942 è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Santa Maria di Licodia.

Il dott. Guglielmino è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 251, e dovrà assumere servizio il 1° dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 30 ottobre 1976

Il medico provinciale: FOTI

(12199)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Latina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 marzo 1976, n. 682, con il quale veniva bandito il concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un posto di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni della regione Lazio - assessorato sanità, dell'ordine provinciale dei veterinari di Latina e del comune di Sezze, capo del consorzio veterinario Sezze-Bassiano-Sermoneta;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Larenza dott. Gennaro, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Latina.

Componenti:

Masullo dott. Massimo, veterinario provinciale di Frosinone;

Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Seren prof. Ennio, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Calugi dott. Vinnoco, veterinario comunale capo di Latina.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasquale Serrano, funzionario direttivo dell'ufficio del medico provinciale di Latina.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Latina, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Latina, addì 18 ottobre 1976

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(12156)

OSPEDALE «CADUTI BOLLATESI» DI BOLLATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente del centro immunoematotrasfusionale;

un posto di assistente di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Bollate (Milano).

(12335)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente di ostetricia;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di traumatologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di neonatalogia;

due posti di assistente di nefrologia;

tre posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(12334)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PATERNO'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paternò (Catania).

(12341)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di primario di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagliari.

(12339)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di endoscopia dell'apparato digerente;

un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;

un posto di aiuto e un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(12333)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;

tre posti di assistente del servizio di cardiologia con U.T.I.C.;

tre posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di ispettore sanitario presso la direzione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(12340)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 2ª ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(12336)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Patti (Messina).

(12415)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1976, n. **10.**

Disciplina dell'imposta di soggiorno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 26 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Ambito di applicazione dell'imposta

L'imposta di soggiorno si applica in tutti i comuni della Regione.

Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, possono autorizzare la non applicazione della imposta quando ne faccia richiesta il comune, con deliberazione del consiglio comunale, e il territorio del medesimo non sia suscettibile di sviluppo turistico.

Titolo I

IMPOSTA DI SOGGIORNO NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI ED ASSIMILATI

Art. 2.

Soggetti passivi e sostituti d'imposta

L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che non sono registrati nell'anagrafe della popolazione residente del comune, ma vi dimorano temporaneamente in qualità di ospiti di alberghi, pensioni, locande, camere ammobiliate, case per ferie, campeggi, foresterie, ed assimilati, per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un tempo che non eccede i novanta pernottamenti consecutivi all'anno nella medesima località.

Sono sostituti d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del debitore sostituito, gli albergatori e gli altri ospitanti negli immobili di cui al primo comma, nonché gli affittacamere.

Art. 3.

Classificazione e tariffa

Fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo:

1) gli alberghi, le pensioni e le locande, classificate ai sensi della legislazione alberghiera dello Stato, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria	Tariffa per ogni pernottamento a persona
A) alberghi di lusso	L. 500
B) alberghi di I categoria	» 300
C) alberghi di II categoria e pensioni di I categoria	» 200
D) alberghi di III categoria e pensioni di II categoria	» 150
E) alberghi di IV categoria e pensioni di III categoria	» 100
F) locande	» 50

2) gli appartamenti e le camere ammobiliati sono considerati secondo la classificazione effettuata ai sensi della legislazione dello Stato:

Categoria	Tariffa per ogni pernottamento a persona
I	L. 250
II	» 150
III	» 100
IV	» 50

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, le case per ferie, i campeggi e le foresterie sono equiparati alle locande.

L'obbligo della corresponsione dell'imposta di cui al presente titolo sorge con il giorno d'arrivo dell'ospite e perdura fino al raggiungimento, nel corso dell'anno solare, di un massimo di novanta pernottamenti consecutivi nella medesima località.

Art. 4.

Aumenti della tariffa

Il comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, e le pro loco, nonché, in ogni caso, le associazioni locali degli albergatori, può, con deliberazione del consiglio comunale, da emanarsi non oltre il 30 giugno di ogni anno, apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti nella misura massima fino al cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere riferite anche a singole tariffe, o a singoli periodi dell'anno, o a determinate zone del territorio comunale.

Le deliberazioni di cui al precedente comma entrano in vigore con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sono divenute esecutive a norma di legge.

Art. 5.

Spettanza e devoluzione dell'imposta

Il provento dell'imposta di soggiorno di cui al presente titolo, riscossa nell'ambito del territorio comunale, spetta per il venti per cento al comune.

Il rimanente ottanta per cento spetta all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, spetta:

nel territorio ove esista l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, a questa direttamente;

negli altri territori ai rispettivi comuni; questi lo devolveranno alle associazioni pro loco, riconosciute dalla giunta provinciale, ove esistano.

Qualora nel territorio del comune non esista un'associazione pro loco, ovvero non sia riconosciuta dalla provincia, il provento dell'imposta di soggiorno di cui al secondo comma deve essere impiegato dal comune, con l'obbligo di gestione separata, per la realizzazione di opere ed attività nella materia del turismo come disciplinato dalla legge provinciale.

La quota d'imposta di cui al secondo comma deve essere devoluta, ad opera del comune, agli enti ed associazioni nel medesimo comma previsti, entro la fine di ogni mese.

Art. 6.

Esenzioni

Non si applica l'imposta di soggiorno:

1) per i pernottamenti di coloro che dimorano nel comune, per prestazioni di lavoro dipendente dovuto in loco e ciò sia dimostrato da attestazione del datore di lavoro;

2) per i pernottamenti di coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentano scuole pubbliche o private riconosciute legalmente;

3) per i pernottamenti dei partecipanti alle colonie o istituti di beneficenza e per i pernottamenti negli ostelli della gioventù;

4) per i pernottamenti delle comitive scolastiche di almeno dodici persone organizzate da istituti scolastici, pubblici o riconosciuti legalmente;

5) per i pernottamenti dei giovani di età non superiore ai dodici anni;

6) per i pernottamenti dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, nonché di una persona accompagnatrice, quando la mutilazione o l'invalidità la renda necessaria;

7) per i pernottamenti dei parenti di I e II grado dei datori di alloggio negli immobili di cui all'art. 2;

8) per i pernottamenti nei rifugi alpini.

Art. 7.

Accertamenti

Spetta al comune procedere agli accertamenti ritenuti opportuni nel corso dell'anno per le rilevazioni dirette dei pernottamenti. All'uopo il comune può avvalersi dell'opera del personale dell'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, del personale addetto alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o alle pro loco.

Per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono attribuiti al personale degli enti nello stesso indicati i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica, nei locali degli esercizi di cui al presente titolo. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata dal sindaco o da un suo delegato. Tuttavia, per l'accesso nelle stanze o negli appartamenti destinati ad abitazione esclusiva dei singoli ospiti e dagli stessi occupati, è necessaria altresì l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, quando manchi il consenso degli ospiti medesimi.

Art. 8.

Pagamento dell'imposta

I titolari degli esercizi di cui all'art. 2, devono pagare, in qualità di sostituti d'imposta dell'ospite, al comune tramite l'esattore comunale, entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui l'imposta si riferisce, l'importo complessivo della imposta di soggiorno, commisurata al numero dei pernottamenti, secondo la tariffa di cui all'art. 3.

In caso di parziale o mancato pagamento dell'imposta, entro il termine di cui al precedente comma, si applica l'art. 9.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

I titolari degli esercizi di cui all'art. 2, i quali ottemperino parzialmente o non ottemperino, entro il termine stabilito, all'obbligo previsto dal primo comma dell'art. 8, sono soggetti al pagamento, in favore del comune, d'un importo comprendente l'ammontare dell'imposta complessivamente evasa e una somma di eguale entità a titolo di sanzione amministrativa.

In tale ipotesi il comune notifica apposito avviso di accertamento nel quale è indicato l'importo dovuto ai sensi del comma precedente, con l'invito a versare l'importo stesso entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso l'avviso di accertamento è ammesso, entro il termine di cui al comma precedente, ricorso alla giunta comunale. Essa decide in legittimità ed in merito entro i successivi quarantacinque giorni. La decisione sul ricorso, assunta con deliberazione della giunta comunale, è notificata all'interessato. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che la giunta comunale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato e esperibile, entro i quarantacinque giorni successivi, il ricorso di cui al comma seguente.

Avverso la decisione della giunta comunale è ammesso ricorso, entro quarantacinque giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla giunta provinciale, la quale decide pure in legittimità ed in merito, sentito per iscritto il comune. La decisione della giunta provinciale è definitiva ed è notificata all'interessato ed al comune.

All'importo di cui al primo comma si applicano, per quanto concerne la spettanza e la devoluzione, i criteri contenuti nell'art. 5.

Art. 10.

Riscossione mediante ruoli

L'imposta accertata e non pagata nel termine fissato dal secondo comma dell'art. 9 è riscossa, assieme alla relativa sanzione amministrativa, esclusivamente mediante ruoli.

Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica per ciascuno di essi le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, i pernottamenti accertati, la categoria ai sensi del precedente art. 3, nonchè l'ammontare della relativa imposta e della sanzione amministrativa.

I ruoli sono approvati dalla giunta comunale entro il 15 febbraio, il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno. Il presidente della giunta provinciale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone ai ruoli il visto di esecutorietà.

Sono iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte corrispondenti ad accertamento contro i quali non sia stato prodotto ricorso o quando sullo stesso si è avuta pronuncia definitiva ai sensi dell'art. 9, nonchè le relative sanzioni amministrative.

Sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli i due terzi dell'imposta corrispondenti ad accertamenti notificati, quando contro gli stessi penda ricorso.

Art. 11.

Ripartizione delle imposte in rate

Le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in quattro rate consecutive con scadenza al giorno dieci del mese di aprile, giugno, settembre e novembre per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre, novembre, febbraio e aprile per i ruoli di luglio e dei mesi di novembre, febbraio, aprile e giugno per i ruoli di settembre.

Art. 12.

Consegna dei ruoli all'esattore e norme di rinvio

Il ruolo è consegnato almeno cinquanta giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente: « Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito » e successive modificazioni.

Le competenze che le suddette disposizioni attribuiscono all'intendente di finanza sono esercitate, per delega della Regione, dalla giunta provinciale, mentre quelle attribuite al Ministro per le finanze sono esercitate dalla giunta regionale.

Titolo II

IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLE VILLE, APPARTAMENTI ED ALLOGGI IN GENERE

Art. 13.

Soggetti passivi e sostituti d'imposta

L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza.

Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, possono dichiarare, su proposta del comune, espressa mediante deliberazione del consiglio comunale, determinate zone facenti parte del territorio comunale « zone turistiche ». Tali zone sono equiparate al territorio di comune diverso al fine dell'imposta a carico di persone che risiedono nella parte rimanente del territorio comunale.

Ai fini del primo comma del presente articolo i proprietari, gli usufruttuari, i locatari ed i comodatari di alloggi, i quali siano stati utilizzati nel corso dell'anno per temporanea dimora a scopo turistico, sono tenuti a corrispondere un'imposta commisurata alla capacità ricettiva degli alloggi e alla classificazione turistica degli stessi.

L'imposta è liquidata applicando i criteri di cui al successivo art. 14.

I proprietari e gli usufruttuari rispondono in proprio del tributo con diritto di rivalsa nei confronti dei locatari e dei comodatari.

Si considerano « a scopo turistico » i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro da prestarsi in loco.

Art. 14.

Classificazione e tariffa

Le ville, gli appartamenti e gli altri alloggi sono classificati in quattro categorie. Per gli stessi sono previste una imposta base riferita unicamente alla categoria e un'imposta aggiuntiva, commisurata per categoria e per superficie catastale di ogni unità abitativa, secondo la seguente tariffa:

I Categoria

Imposta base	L. 70.000	
Imposta aggiuntiva:		
da mq 0 fino a mq 80	»	200 al mq
da mq 0 fino a mq 150	»	300 al mq
da mq 0 ad oltre i mq 150	»	400 al mq

II Categoria

Imposta base	L. 40.000	
Imposta aggiuntiva:		
da mq 0 fino a mq 80	»	140 al mq
da mq 0 fino a mq 150	»	200 al mq
da mq 0 ad oltre i mq 150	»	250 al mq

III Categoria

Imposta base	L.	20.000
Imposta aggiuntiva:		
da mq 0 fino a mq 80	»	100 al mq
da mq 0 fino a mq 150	»	120 al mq
da mq 0 ad oltre i mq 150	»	150 al mq

IV Categoria

Imposta base	L.	5.000
Imposta aggiuntiva:		
da mq 0 fino a mq 80	»	35 al mq
da mq 0 fino a mq 150	»	50 al mq
da mq 0 ad oltre i mq 150	»	80 al mq

Tali imposte si riferiscono all'intero anno solare e si applicano indipendentemente dal numero delle persone che abbiano dimorato negli alloggi e dal numero dei pernottamenti nei medesimi.

Limitatamente agli alloggi presi in locazione o in comodato l'imposta derivante dall'applicazione della tariffa è commisurata al periodo di effettivo uso degli stessi in ragione di un novantesimo al giorno. In ogni caso l'imposta annua non può essere inferiore al terzo dell'importo previsto, nè superiore all'intero.

Qualora gli alloggi siano adibiti, nel corso dell'anno solare, ad uso proprio, nonchè ad uso di terzi a titolo di locazione o di comodato, l'imposta è applicata come se gli immobili stessi fossero stati usati esclusivamente dai proprietari o dagli usufruttuari.

L'assegnazione dei singoli alloggi ad una determinata categoria ai fini dell'applicazione dell'imposta, viene effettuata, entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della giunta comunale, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o le pro loco; tale assegnazione deve tener conto dell'attrezzatura turistica della località, della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell'immobile. La deliberazione di assegnazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. Un estratto della deliberazione, divenuta esecutiva, è notificato agli interessati.

Contro la deliberazione di assegnazione alla categoria è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua notificazione, alla giunta provinciale, tramite il comune. Essa decide in legittimità ed in merito, sentito il comune interessato. La deliberazione della giunta provinciale è notificata all'interessato e al comune.

Avverso la decisione della giunta provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla giunta regionale, la quale decide pure in legittimità ed in merito, sentita per iscritto la parte non ricorrente. La decisione della giunta regionale è definitiva ed è notificata alle parti.

Art. 15.

Aumenti della tariffa

Il comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o le pro loco, nonchè, in ogni caso, le associazioni locali degli albergatori, può con deliberazione del consiglio comunale, da emanarsi non oltre il 30 giugno di ogni anno, apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente, aumenti nella misura massima fino al cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere riferite anche a singole tariffe o a determinate zone del territorio comunale, in relazione al relativo grado di sviluppo turistico.

Le deliberazioni di cui al precedente comma entrano in vigore con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sono divenute esecutive a norma di legge.

Art. 16.

Spettanza e devoluzione dell'imposta

Il provento dell'imposta di soggiorno, di cui al presente titolo, riscossa nell'ambito del territorio comunale, spetta per il venti per cento al comune.

Il rimanente ottanta per cento spetta all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo. Fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, spetta:

nel territorio ove esista l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, a questa direttamente;

negli altri territori, ai rispettivi comuni; questi lo devolveranno alle associazioni pro loco, riconosciute dalla giunta provinciale, ove esistano.

Qualora nel territorio del comune non esista un'associazione pro loco, ovvero non sia riconosciuta dalla provincia, il provento dell'imposta di soggiorno di cui al secondo comma, deve essere impiegato dal comune, con l'obbligo di gestione separata, per la realizzazione di opere ed attività nella materia del turismo come disciplinato dalla legge provinciale.

Art. 17.

Adempimenti dei proprietari e degli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere

I proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza, sono obbligati, a titolo di debitori d'imposta, a presentare al comune nel cui territorio detti immobili sono situati apposita denunzia per ciascuna unità immobiliare, qualora i beni stessi siano stati utilizzati per temporanea dimora a scopo turistico, nel corso dell'anno solare.

Ad analoga denunzia sono obbligati, a titolo di sostituti d'imposta, i proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere che siano stati utilizzati, nel corso dell'anno solare, per temporanea dimora a scopo turistico a titolo di locazione o di comodato, da persone aventi la loro residenza nel territorio di un comune diverso da quello nel quale i suddetti immobili sono situati.

La denunzia è redatta su appositi stampati, il cui modello è approvato con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

La denunzia, presentata entro l'anno solare per l'esercizio in corso, si presume valida anche per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denunzia. In ogni caso devono essere sempre denunziati i miglioramenti che possono determinare una diversa classificazione degli immobili.

Art. 18.

Accertamenti

Spetta al comune procedere agli accertamenti necessari per la classificazione degli immobili ai sensi dell'art. 14, ed in generale per la regolare applicazione dell'imposta. All'uopo il comune può avvalersi dell'opera del personale addetto all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, del personale addetto alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o alle pro loco.

Al personale degli enti indicati nel precedente comma, sono attribuiti i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica, al fine di procedere alla raccolta degli elementi indispensabili per gli accertamenti di cui al comma precedente. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata dal sindaco o da un suo delegato. Tuttavia, per l'accesso negli immobili è necessaria altresì l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, se manca il consenso del proprietario, dell'usufruttuario, del locatario o del comodatario, aventi domicilio negli immobili stessi.

Gli accertamenti suppletivi o di verifica sono approvati, assieme alla eventuale nuova classificazione, con le procedure di cui all'art. 14 della presente legge, senza che sia necessario rispettare il termine del 31 gennaio. In ogni caso la deliberazione deve essere notificata ai debitori d'imposta entro cinque anni dal decorso dell'anno cui l'imposta si riferisce.

I debitori di imposta possono ricorrere, secondo le norme di cui ai due ultimi comma dell'art. 14, contro la classificazione.

Art. 19.

Riscossione mediante ruoli

L'imposta e le relative sanzioni amministrative sono riscosse esclusivamente mediante ruoli.

I ruoli si distinguono in principali e suppletivi.

Nei ruoli principali si iscrivono le imposte dovute in base alle dichiarazioni. Nei ruoli suppletivi si iscrivono le imposte dovute a seguito di rettifica o accertamento d'ufficio.

Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica, per ciascuno di essi, le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, la categoria, la superficie in metri quadrati, l'ammontare della relativa imposta e delle eventuali sanzioni. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità, il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale.

I ruoli principali sono approvati dalla giunta comunale entro il 15 luglio di ogni anno, mentre i ruoli suppletivi possono essere approvati entro il 15 febbraio, il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno. Il presidente della giunta provinciale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone il visto di esecutorietà.

Art. 20.

Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e a titolo definitivo

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte corrispondenti alle dichiarazioni dei contribuenti, nonchè le maggiori imposte corrispondenti alle classificazioni contro le quali non si è prodotto ricorso o quando sullo stesso si è avuta pronuncia definitiva ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 14, nonchè le eventuali sanzioni.

Sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli i due terzi dell'imposta corrispondente alle dichiarazioni dei contribuenti o ad accertamenti notificati, quando penda ricorso contro la classificazione approvata dalla giunta comunale.

Art. 21.

Ripartizione delle imposte in rate

Le imposte iscritte nei ruoli principali sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di settembre e novembre.

Le imposte iscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio; dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio; e dei mesi di novembre e gennaio per i ruoli di settembre.

Art. 22.

Sanzioni amministrative

I proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, i quali siano obbligati — ai sensi dell'art. 17 — a presentare denunzia, sono soggetti, in caso di omissione della stessa entro il termine stabilito, al pagamento di un importo comprendente l'ammontare dell'imposta complessivamente evasa e una somma di eguale entità a titolo di sanzione amministrativa.

All'importo di cui al precedente comma, comprendente la imposta complessivamente evasa e la relativa sanzione amministrativa, si applicano, per quanto concerne la spettanza e la devoluzione, i criteri contenuti nell'art. 16.

Art. 23.

Consegna dei ruoli all'esattore e norme di rinvio

Il ruolo è consegnato almeno cinquanta giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente: « Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito » e successive modificazioni.

Le competenze che le suddette disposizioni attribuiscono all'intendente di finanza sono esercitate per delega della Regione, dalla giunta provinciale, mentre quelle attribuite al Ministro per le finanze sono esercitate dalla giunta regionale.

Titolo III

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 24.

Norme non applicabili

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 e nella legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione per quanto concerne il soggiorno negli alberghi, pensioni, locande ed assimilati, nonché nelle camere ammobiliate, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al primo comma continuano invece a trovare applicazione, fino alla data del 31 dicembre 1976, per quanto riguarda il soggiorno nelle ville, appartamenti ed alloggi in genere.

Art. 25.

Applicazione graduale delle tariffe regionali

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1976, si applicano le tariffe nella misura indicata all'art. 3, ridotta della metà.

Dal 1° gennaio 1977 si applicano interamente le tariffe nella misura stabilita dall'art. 3 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 agosto 1976

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(12171)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763080)